

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 3 DEL DPR N. 270 DEL 1974 IN MERITO ALLE FUNZIONI ESERCITATE DALLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTI IL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Parco nazionale dello Stelvio si estende su parte dei territori della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della regione Lombardia. Al fine di conservarne la configurazione unitaria, l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e l'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 hanno disposto che la sua gestione sia attuata mediante la costituzione di un apposito consorzio fra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.

Il consorzio è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1993 e sotto il profilo dell'ordinamento di riferimento e dell'organizzazione amministrativa il Parco è configurato quale ente pubblico nazionale. Tuttavia, la gestione del parco, nella sua esperienza concreta, ha manifestato alcune criticità.

L'articolo 1 dello schema normativo in esame, che sostituisce il menzionato art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, trova pertanto la propria ragione nell'esigenza di modificare l'attuale disciplina del Parco con la razionalizzazione delle strutture amministrative, pur mantenendo la sua configurazione unitaria.

E', pertanto, prevista (al comma 7 del nuovo art. 3) la soppressione del Consorzio, e il potenziamento, per converso e parallelamente (al comma 4 del nuovo art. 3), del ruolo degli enti locali presenti nel perimetro del Parco nazionale dello Stelvio, anche al fine di maggiormente responsabilizzarli per le vicende del Parco stesso e di meglio coinvolgerli nella sua vita, in passato a volte percepita come cosa aliena o addirittura avversa agli interessi delle collettività locali.

Il comma 2 del nuovo art. 3 prevede che le province, nell'esercizio delle loro potestà in materia, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge previa consultazione con l'altra provincia, con la regione Lombardia e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

Il comma 3 del nuovo art. 3 stabilisce che le province, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinino con legge le forme e i modi della specifica tutela, in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in tema di aree protette e che, allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline

relative, adottino previamente le necessarie intese nel rispetto dei limiti posti dagli articoli 4 e 8 dello Statuto.

Il comma 4 del nuovo art. 3 prevede che la configurazione unitaria del Parco sia assicurata mediante la costituzione di un comitato di coordinamento con funzioni di programmazione e indirizzo, composto da un rappresentante della provincia di Trento, un rappresentante della provincia di Bolzano, un rappresentante della regione Lombardia e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni interessati designati rispettivamente dai comuni della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della regione Lombardia.

Il comma 5 del nuovo art. 3 prevede che le funzioni amministrative concernenti il Parco sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle due province autonome e dalla regione Lombardia che, sulla base di specifici accordi, possono avvalersi dei comuni territorialmente interessati o di altri enti pubblici, anche statali, competenti per materia.

Le previsioni normative in argomento costituiscono una prima, importante, applicazione di quanto previsto dall'art. 79, comma 1, dello Statuto speciale, modificato dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) a seguito del cosiddetto "Accordo di Milano", che ha adeguato lo statuto ai principi in materia di federalismo fiscale. Il suddetto art. 79, comma 1, prevede infatti specifiche forme di concorso della regione e delle due province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, prevedendo, tra l'altro, oltre all'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali delegate, il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, per complessivi 100 milioni di euro annui.

In tal senso, lo schema normativo in esame attua tali previsioni, contenendo, al comma 6 del nuovo art. 3, disposizioni finalizzate a dare copertura finanziaria agli oneri per la gestione del Parco, fino ad ora sostenuti dallo Stato nell'ambito delle risorse di cui alla legge n. 394 del 1991, con le risorse individuate dal citato art. 79 dello Statuto.

Il comma 7 del nuovo art. 3, infine, oltre alla soppressione del Consorzio, prevede che, in relazione alle spese generali relative alla parte lombarda del Parco dello Stelvio, la regolazione dei rapporti patrimoniali relativa alla sede centrale del Parco in Bormio e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla medesima sede centrale sono regolati d'intesa tra la regione Lombardia, sentiti i comuni interessati, le Province autonome ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle risorse individuate al comma 6.

Art. 1

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1. Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria.

2. Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge previa consultazione con l'altra provincia, con la regione Lombardia e **con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

3. Le province, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela, **in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in tema di aree protette**; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, le province adottano previamente le necessarie intese nel rispetto dei limiti posti dagli articoli 4 e 8 dello Statuto.

4. La configurazione unitaria del Parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento con funzioni di programmazione e di indirizzo, composto da un rappresentante della provincia di Trento, un rappresentante della provincia di Bolzano, un rappresentante della regione Lombardia e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni interessati designati rispettivamente dai comuni della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della regione Lombardia. Il comitato è costituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle due province autonome e dalla regione Lombardia, che, sulla base di specifici accordi, possono avvalersi dei comuni territorialmente interessati o di altri enti pubblici, anche statali, competenti per materia.

6. Agli oneri per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio provvedono **esclusivamente** le province autonome per il territorio di rispettiva competenza, nonché i comuni della regione Lombardia **comunque inclusi nel Parco**, con le

risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto speciale per gli interventi sui territori confinanti con le due province.

7. Il Consorzio del Parco dello Stelvio è soppresso dalla data di costituzione del comitato di coordinamento di cui al comma 4 e in ogni caso trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. **In relazione alle spese generali relative alla parte lombarda del Parco dello Stelvio, la regolazione dei rapporti patrimoniali relativa alla sede centrale del Parco in Bormio e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla medesima sede centrale sono regolati d'intesa tra la regione Lombardia, sentiti i comuni interessati, le Province autonome ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle risorse individuate al comma 6.”.**